

RAPPORTO

della Commissione della Legislazione
sul messaggio 22 settembre 1970 concernente il progetto di riforma
di alcune norme della legge cantonale sul lavoro dell'11 novembre 1968
in merito all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni

(dell'8 gennaio 1971)

I. INTRODUZIONE

L'obbligo di assicurare contro i rischi dell'infortunio professionale e non professionale i lavoratori occupati nelle aziende non assoggettate alla LAMI è conosciuto dalla legislazione di pochi Cantoni, fra i quali il nostro.

Già prima dell'entrata in vigore della legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio del 13 marzo 1964, la legge cantonale sul lavoro (13 marzo 1953) prescriveva l'obbligo assicurativo.

Con la revisione della legge cantonale, determinata dalla necessità di adeguarne il contenuto alla norma federale, abrogando in particolare disposizioni su oggetti regolati dalla Confederazione, l'obbligo assicurativo fu mantenuto.

Siccome infatti, in sede federale, il problema dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni per tutte le categorie professionali, pur essendo insistentemente richiesto, non fu risolto, il disciplinamento di questa materia rimaneva competenza dei Cantoni.

In occasione della revisione della legge cantonale, fu altresì apportato qualche miglioramento, abolendo il limite minimo delle prestazioni per la cura medica, ospedaliera e per i medicamenti ed estendendone la durata a 720 giorni. Il premio per l'assicurazione contro gli infortuni professionali veniva inoltre interamente caricato al datore di lavoro. In sede di discussione commissionale furono a quell'epoca suscitate alcune perplessità attorno al vigente ordinamento.

Da una parte si riteneva insoddisfacente la necessità di adempiere all'obbligo assicurativo meramente su basi privatistiche, concludendo cioè contratti di assicurazione con società di diritto privato.

D'altra parte si constatava che le conseguenze derivanti da infortuni subiti da lavoratori non assicurati rimanevano per lo più a loro carico. Il datore di lavoro inadempiente non poteva infatti essere costretto a risarcire al lavoratore od ai suoi superstiti il danno sofferto, trattandosi di rapporti regolati dal diritto privato federale, per i quali al Cantone non compete legiferare.

D'altronde anche se, secondo taluno, un obbligo di risarcimento si fosse potuto riconoscere, l'applicazione di analoga norma sarebbe stata quanto meno dubbia nel caso che le condizioni finanziarie del datore di lavoro fossero state insufficienti di fronte a infortuni di una certa gravità.

Frattanto il Governo emanava il regolamento di applicazione (24 agosto 1970) nel quale si puntualizzavano le modalità e le condizioni di conclusione dei contratti; nonchè, nei particolari, le prestazioni assicurate.

Il regolamento, che abroga e sostituisce il decreto precedentemente in vigore (9 dicembre 1953), tende ad uniformare il contenuto delle proposte e del contratto di assicurazione e ordina il modo di notifica e le registrazioni nell'amministrazione aziendale.

II. FORMA E CONTENUTO DELLE PROPOSTE

Parallelamente all'emanazione del regolamento, il Governo si preoccupò di avviare le necessarie indagini per stabilire se ed in quale misura potevano accogliere le proposte genericamente suscitate in sede parlamentare. Ne scaturì il progetto di modificazione della legge cantonale sul lavoro che ne occupa.

Ci si può chiedere se, in considerazione della particolare tematica e della relativa complessità della materia, tutto il capitolo sull'obbligo d'assicurazione contro gli infortuni non meriti di costituire un testo di legge a sè stante, come in altri Cantoni venne provveduto (Ginevra). Sembra questa essere stata la primitiva intenzione formulata in sede dipartimentale. Successive considerazioni sulla opportunità di non addivenire a una disgiunzione di testi, precedentemente riuniti, indussero a ricalcare la vigente sistematica. Ciò può essere condiviso, assumendo che tutta la materia è già allo studio e sarà quanto prima regolata a livello federale, tale essendo stato l'impegno manifestato nel messaggio del Consiglio federale accompagnante il progetto di legge sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio.

Dal profilo formale, si coglie qui l'occasione per ribadire la raccomandazione, già in altra sede espressa, di riunire tutte le norme cantonali in materia di lavoro in una specie di codice o quanto meno di raccolta di più agevole e immediata consultazione.

Nel messaggio in esame si rileva che l'istituzione di un istituto cantonale di assicurazione, precedentemente prospettata da questa Commissione, è apparsa inopportuna e irrazionale. Tale rinuncia è comprensibile e giudiziosa, sia in considerazione dell'esiguità della popolazione assicurabile, sia in vista della prossima soluzione del problema in sede federale. Non rimane che far capo, come per il passato, a negozi privati, contando sulle possibilità di uniformare non solo il contenuto contrattuale, ma anche le modalità di liquidazione dei sinistri, per le quali occorrerà tener conto della necessità di più rapida conclusione, preceduta, laddove si appalesa l'esigenza, da intermittenti liquidazioni parziali. E' invero da tener presente che, in questa materia, il lucro cessante è sovente preminente all'emergente danno, in quanto si identifica in pratica con il mezzo essenziale e la sola possibilità di sussistenza.

III. COMMENTO ALLE SINGOLE DISPOSIZIONI

Due importanti miglioramenti in merito alle prestazioni minime collegate all'adempimento dell'obbligo assicurativo sono proposte dal Governo e meritano di essere accolte.

1. Trattasi dell'estensione della durata minima del versamento dell'indennità giornaliera in caso di infortuni da uno a due anni (art. 10 lett. a), proposta oltre che per tener conto delle mutate condizioni che vieppiù si evidenziano nell'infortunistica attuale, anche per adeguare la disposizione cantonale a norme analoghe di diritto federale ed alle condizioni generali di assicurazione collettiva praticate in sede privatistica.
2. Inoltre si è inteso considerare la particolare situazione degli apprendisti, dei volontari e dei praticanti, per i quali, in caso di invalidità, le prestazioni, calcolate sulla base del salario, costituiscono per lo più un irrisorio risarcimento di gran lunga sproporzionato rispetto all'effettivo pregiudizio economico (art. 10 lett. c). La formulazione di questa norma deve poi essere chiarita mediante letterale completazione.
L'aumento dei premi è da considerare esiguo e comunque facilmente sopportabile.
3. Ma l'essenziale innovazione del progetto risiede nell'introduzione delle norme che prevedono l'assicurazione globale di tutti i lavoratori, per i quali, non è stato validamente concluso, per qualsivoglia motivo, un rapporto di assicu-

razione (art. 11 bis). Il Cantone intende colmare la lacuna contraendo un'assicurazione collettiva, i cui termini saranno da stabilire inizialmente in via approssimativa e più oltre sulla base delle esperienze acquisite.

L'onere complessivo di questa forma assicurativa oscillerà intorno a poche unità di migliaia di franchi.

Al finanziamento saranno in primo luogo destinati i proventi delle multe applicate per inadempienza dell'obbligo legale.

4. D'altro canto, mediante più severo controllo e con l'introduzione dell'obbligo di dare informazioni e consentire ispezioni dei contratti e delle registrazioni concernenti l'assicurazione contro gli infortuni (art. 12 bis) si potrà ottenere maggior disciplina nell'adempimento dell'obbligo e conseguentemente un'incidenza non eccessiva dell'onere di premio contrattuale.

Queste brevi considerazioni ci consentono, onorevoli signori Presidente e Colleghi, di invitarvi ad adottare il disegno di legge che proponiamo alla vostra attenzione.

Per la Commissione della Legislazione :

C. Jelmini, relatore

Ballinari — Bignasca — Cotti —

Guglielmoni — Scacchi — Snider

— Staffieri — Tamburini — Tognini

— Vassalli

Disegno di

LEGGE

che modifica la legge cantonale sul lavoro dell'11 novembre 1968

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 22 settembre 1970 n. 1680 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1

Le lettere a) e c) dell'articolo 10 della legge cantonale sul lavoro dell'11 novembre 1968 sono abrogate e sostituite dalle seguenti :

- a) in caso di incapacità temporanea al lavoro, un'indennità giornaliera pari all'80 % del salario e dei proventi accessori ordinari, a contare dal terzo giorno successivo e per la durata di due anni per ogni infortunio ;
- c) in caso di invalidità totale, un'indennità pari a duemila volte il salario giornaliero ed i proventi accessori ordinari al momento della liquidazione.
Trattandosi di apprendisti, volontari o praticanti, l'indennità minima deve essere di almeno Fr. 60.000,—. In ogni caso se l'invalidità è solo parziale, l'indennità è proporzionalmente ridotta.

Art. 2

Nella legge cantonale sul lavoro dell'11 novembre 1968 è inserito un nuovo articolo 11 bis, del seguente tenore :

4. Mancanza di copertura assicurativa parziale o totale

Art. 11 bis. — ¹ Allo scopo di tutelare i lavoratori che, per effetto di una violazione delle norme della presente legge da parte del datore di lavoro, non risultassero convenientemente assicurati, il Consiglio di Stato stipula un contratto di assicurazione collettiva con una impresa di assicurazione riconosciuta.

² Nel contratto di assicurazione collettiva è prevista una franchigia a carico del datore di lavoro.

³ In caso di vertenza giudiziaria, lo Stato garantisce al lavoratore il pagamento dell'importo corrispondente della franchigia dietro cessione dei suoi diritti nei confronti del datore di lavoro.

Art. 3

La marginale dell'articolo 12 della legge cantonale sul lavoro dell'11 novembre 1968 è modificata come segue :

5. Modalità

Art. 12. —

Art. 4

Nella legge cantonale sul lavoro dell'11 novembre 1968 è inserito un nuovo articolo 12 bis, del seguente tenore :

6. Obblighi di informazione ; ispezioni

Art. 12 bis. — ¹ I datori di lavoro, i lavoratori e le imprese di assicurazione sono tenuti a dare al Dipartimento ed agli Uffici competenti ogni informazione relativa all'adempimento degli obblighi assicurativi.

² Il Dipartimento e gli Uffici competenti possono procedere a ispezioni presso il datore di lavoro in merito ai contratti di assicurazione e le registrazioni concernenti i premi ed i salari.

Art. 5

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Il Consiglio di Stato fissa la data dell'entrata in vigore.